



22734 / 16

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE PENALE**

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 18/01/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO

Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO

Dott. ALDO ESPOSITO

Dott. ANTONIO MINCHELLA

- Presidente - SENTENZA  
N. 75/2016

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 8685/2015

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

D'AMATO COSIMO N. IL 06/02/1955

avverso la sentenza n. 2/2014 CORTE ASSISE APPELLO di  
FIRENZE, del 07/07/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2016 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per *il registro del ricorso -*

Udito, per la parte civile, *l'Avv. VENTRELLA LUCA dell'Associazione*  
*Generale dello Stato; e' Avv. Annunziata*  
Udit i difensori Avv. *Davies; e' Avv. Ferrara Maria vi sosti.*  
*dell' Avv. Sforzato Roberto; e' Avv. Bardi Furio -*

## **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Nell'ambito di una strategia attuata con finalità terroristiche e di eversione dell'ordine costituzionale, tra il maggio del 1993 ed il mese di aprile del 1994, vennero organizzati e realizzati gravissimi attentati stragisti consumati mediante potenti cariche esplosive: il 14.4.1993 a Roma, in via Fauro, per attentare alla vita di un noto giornalista, in seguito al quale, a cagione della esplosione, rimasero ferite ventiquattro persone e danneggiati numerosi immobili circostanti, il 27.5.1993, a Firenze, in via Georgofili, in seguito al quale si registrarono cinque morti e numerosissimi feriti, oltre al danneggiamento grave di numerosi monumenti, la perdita ovvero il danneggiamento di opere d'arte di rilevantissimo pregio e di grandissima importanza culturale, il 27.7.1993, in Milano, in via Palestro, presso il Padiglione di Arte Contemporanea, in seguito al quale si registrarono la morte di cinque persone, il ferimento di altri dodici passanti ed il danneggiamento di numerosi immobili circostanti, il 28.7.1993, in Roma, nei pressi della Basilica di San Giovanni in Laterano e della chiesa di San Giorgio al Velabro, in seguito al quale rimasero ferite, anche in modo assai grave, ventidue persone e danneggiati sia gli immobili circostanti che le opere d'arte custodite nei due templi di culto, il 23.1.1994, in Roma, nei pressi dello stadio Olimpico, per attentare in danno di un importante insediamento di forze dell'ordine (carabinieri a servizio delle sedi giudiziarie della Capitale) senza peraltro ottenere il risultato voluto perchè rimasto inesplosivo l'ordigno predisposto, il 14.4.1994 in Formello, comune alle porte della capitale.

2. In seguito ad accurate indagini venivano individuati numerosi imputati, tutti noti come esponenti apicali della mafia siciliana, Bagarella, Brusca, Riina, Provenzano, Graviano, Messina Denaro, Spatuzza ed altri, e veniva altresì disvelato il movente stragista, indicato nell'intento di incidere sulle scelte politiche dello Stato democratico articolate allo scopo di contrastare il gravissimo fenomeno della criminalità organizzata operante in tutte le aree dell'Italia meridionale ed in particolare in Sicilia, con diramazioni

*MB*

ormai diffuse sull'intero territorio nazionale e ramificazioni importanti consolidatesi anche a livello internazionale.

Dette indagini (articolatesi attraverso esami sugli esplosivi e dei tabulati telefonici, intercettazioni telefoniche ed ambientali e, soprattutto, con l'ausilio di dichiarazioni collaborative) portavano alla deliberazione delle sentenze della Corte di assise di Firenze del 6 giugno 1998 e del 21 gennaio 2000, entrambe confermate nei successivi gradi di giudizio ed ormai definitive, con le quali venivano condannati alla pena dell'ergastolo numerosi di imputati.

3. L'attuale ricorrente, D'Amato Cosimo, veniva rinviato a giudizio quale concorrente in tutte le ipotesi stragiste innanzi elencate e per i reati contestati in rubrica perché accusato di aver procurato in modo continuativo l'esplosivo utilizzato nelle stragi, esplosivo proveniente da recuperi in mare di residuati bellici.

A suo carico, sul piano probatorio, le istanze di giustizia territoriali registravano, in primo luogo, la identità di composizione e la natura dell'esplosivo ogni volta utilizzato e, con esse, le dichiarazioni collaborative di Spatuzza Gaspare, ritenute attendibili, che coinvolgevano direttamente l'imputato. Da parte sua, viceversa, il D'Amato opponeva a sua difesa la irrivalenza del giudizio immediato richiesto dal P.M. e celebrato prima che fosse definita la fase cautelare con il relativo giudicato, la inattendibilità della dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia, la mancanza di prova che, a tutto concedere, l'imputato fosse consapevole dell'uso dell'esplosivo allorché lo consegnava, posto che, tradizionalmente, esso veniva utilizzato per la pesca di frodo.

Le tesi difensive non trovavano ingresso ed il D'Amato veniva condannato all'ergastolo dal GUP del Tribunale di Firenze con sentenza deliberata il 23 maggio 2013, perché giudicato colpevole dei reati ascrittigli in rubrica con la eccezione di quelli di cui ai capi g), j) e q), dichiarati estinti per prescrizione, esclusa la condotta relativa al porto in luogo pubblico degli esplosivi, e dei reati contestati ai capi a), b) e c) della rubrica, relativi ai fatti ed all'attentato di via Fauro, in Roma, giacché non ritenuta provata la sua colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. La sentenza, infine, con la condanna, riconosceva le aggravanti contestate, ravvisava la

continuazione tra i reati, applicava la diminuzione del rito ed infliggeva le sanzioni accessorie previste dalla legge.

Il successivo 7 luglio 2014 la Corte di assise di appello di Firenze confermava la precedente condanna, confutando la fondatezza della reiterata eccezione processuale (già innanzi precisata) attraverso il richiamo dell'insegnamento di legittimità, costante e consolidato sul punto (Cass., 35613/2012) e ribadiva come certo il dato fattuale che tutte le stragi erano state consumate utilizzando il medesimo tipo di esplosivo proveniente da residuati bellici inesplosi, in particolare bombe di profondità depositate in mare, raccolte da pescherecci operanti nella zona di Porticello ed infine lavorate opportunamente, ancorchè con tecniche rudimentali, per ottenerne circa dieci quintali di esplosivo.

In riferimento poi alla prova della colpevolezza del prevenuto, la corte di secondo grado valorizzava l'interrogatorio reso da Spatuzza Gaspare il 26 giugno 2008 ed altri successivi, nei quali il collaborante aveva indicato l'imputato, incontrato a più riprese anche nell'imminenza delle stragi, come l'abituale fornitore dell'esplosivo ricavato dai residuati bellici, la cui provenienza da Porticello veniva altresì confermata da altri imputati, Grigoli, Carra e Romeo. Quest'ultimo, inoltre, consentiva di accertare che la fornitura di esplosivo era continuata fino ad epoca successiva al 1994, epoca in cui lo stesso era tornato in libertà e verificato le circostanze poi riferite in dibattimento.

Nessun dubbio ha poi espresso la corte di merito in ordine all'apporto causale della condotta dell'imputato nella realizzazione delle stragi, attesa la continuità della sua collaborazione criminale, la eco mediatiche delle stragi ogni volta che venivano consumate e delle modalità utilizzate, la qualità nota dei suoi interlocutori come espressione apicale della mafia siciliana.

3. Ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, avv. Filippo Giunchedi, il quale nel suo interesse sviluppa, dopo una premessa riassuntiva dei fatti di causa e delle fasi processuali di merito, un unico ed articolato motivo di impugnazione, con il quale denuncia vizio della motivazione ai sensi degli artt. 192 commi 1 e 2 e 546



co. 1 lett. e) c.p.p. e violazione degli artt. 43 e 422 c.p., in particolare argomentando: l'ipotesi accusatoria dà per provato che l'imputato abbia fornito esplosivo a "cosa nostra", che tale esplosivo, fornito in quantità pertanto notevolissima, sia quello utilizzato negli attentati, che la condotta del prevenuto abbia avuto efficienza causale nella verifica dei delitti dei quali lo stesso aveva coscienza; la motivazione su tali punti del giudici territoriali si manifesta però non completa, né corretta, né logica; deve certo ritenersi acclarato che l'imputato indicò come recuperare l'esplosivo, ma tali modalità non sono quelle indicate in sentenza; la tesi dei giudicanti si fonda sulle dichiarazioni dei collaboranti, sulla ritenuta certezza che fu sempre utilizzato uno stesso tipo di esplosivo e che sia stato Lo Nigro, cugino dell'imputato, il soggetto deputato a procurarlo; ciascuno dei dati appena indicati poggia su prova indiziaria non certa, non grave e non univoca; venendo in particolare a tali indizi, si osserva in primo luogo che la riconducibilità delle stragi contestate all'esplosivo fornito dall'imputato si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori Spatuzza, Carra, Cingoli e Romeo, i quali hanno indicato la provenienza dell'esplosivo dai residui bellici ripescati al largo di Porticello ed il ruolo del cugino del Lo Nigro, loro interlocutore all'epoca, cugino identificato nel D'Amato; ma tale assunto non tiene conto della circostanza, di esso disarticolante, che nella decisione del GUP in ordine al fallito attentato di via Fauro a Roma in danno del giornalista Maurizio Costanzo, decisione divenuta definitiva in quanto non appellata, il GUP ha ritenuto insufficiente la prova che per l'attentato detto sia stato utilizzato lo stesso esplosivo usato in quelli successivi e che in tale occasione sia stato utilizzato esplosivo procurato dal D'Amato; di qui l'evidente contraddizione delle conclusioni giudiziali appena dette, l'assunto che l'esplosivo fu identico in tutte le stragi e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; ma v'è di più; sulla quantificazione dell'esplosivo fornito e sulla efficienza causale di tale fornitura (e quindi della condotta del D'Amato) va rilevato che lo stesso Spatuzza ha affermato di aver incontrato l'imputato nell'aprile del 1992 e che nelle circostanze successive l'esplosivo sarebbe stato acquisito su indicazioni rese dal prevenuto mai presente al recupero; la stessa versione ha dato il collaborante Romeo il quale,

*B*

però, non può riscontrare le dichiarazioni di Spatuzza perché pacificamente riferite ad un periodo successivo al febbraio 1994, epoca in cui il Romeo medesimo tornò in libertà dopo una lunga detenzione; non è provato inoltre che l'esplosivo sia stato tutto fornito dal D'Amato, né la quantità fornita grazie allo stesso; al riguardo va considerato che lo stesso GUP, nella sentenza di primo grado, precisa che nel secondo episodio di recupero di due bombe Spatuzza non coinvolse il D'Amato e di ciò la corte di secondo grado non tiene affatto conto; quanto poi all'elemento psicologico del reato, riconosciuto dalla corte territoriale a titolo di dolo alternativo, si osserva che la motivazione sul punto dei giudici territoriali si fonda su presupposti non rinvenibili "nei protocolli di causa"; i presupposti valorizzati dalla corte di merito sono il quantitativo rilevantissimo di esplosivo recuperato, la inverosimiglianza della giustificazione addotta da Spatuzza al D'Amato sull'utilizzo di esso per la pesca di frodo, la nota qualifica mafiosa dello Spatuzza, dati ,questi, tutti significativi di quanto si andava programmando con la polvere esplosiva; ebbene, il silenzio dell'imputato non può essere interpretato in suo danno; la conoscenza da parte del D'Amato della intraneità mafiosa di Lo Nigro e di Spatuzza non emerge dagli atti e non è affatto provato che fosse notoria all'epoca dei fatti; rimane immotivatamente svalutata dalla corte di merito l'assoluzione per il fallito attentato in danno di Maurizio Costanzo.

In data 18 gennaio 2016, nell'interesse del ricorrente, ha depositato motivi aggiunti l'avv. Sergio Mazzone, denunciando vizio della motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dallo Spatuzza e circa le prove valorizzate per la condanna nonché violazione dell'art. 187 c.p.p., in particolare evidenziando che l'imputato, nelle more del giudizio di legittimità, ha iniziato a collaborare con la giustizia e che attualmente risulta sottoposto agli arresti domiciliari in località protetta. Deduce altresì il difensore la significatività del confronto tra l'imputato e Spatuzza tenutosi di recente davanti al P.M. di Caltanissetta nell'ambito del processo Capaci-*bis* e la insufficienza del quadro probatorio di accusa a carico del prevenuto una volta ridimensionate le dichiarazioni collaborative di Spatuzza; oltre queste il processo non fornisce prove circa la precisa condotta



dell'imputato e la sua consapevole efficienza causale rispetto alle stragi contestate; di qui la legittima richiesta di cassare la sentenza impugnata.

4. Il ricorso è infondato e non può trovare ingresso.

4.1 Ed invero giova qui ribadire che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Ne consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporre un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo; Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baratti, Rv.239735; cfr. in termini: Cass. sez. 2<sup>a</sup>, sentenza n. 7380 dell'11/01/2007, dep. il 22/02/2007, Rv. 235716, imp. Messina; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di una esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente ritenuto con la sentenza impugnata.

La difesa ricorrente fonda la sua difesa essenzialmente contestando la sufficienza del quadro indiziario valorizzato dai giudicanti ed in particolare l'affidabilità delle fonti collaborative, soprattutto dello Spatuzza, la inidoneità del Romeo a riscontrare le accuse dello stesso Spatuzza perché detenuto all'epoca dei fatti, l'assenza di prova certa circa la consapevolezza in capo al prevenuto della destinazione dell'esplosivo e della conoscenza del ruolo mafioso di Spatuzza, l'incongruenza logica di ritenere l'imputato non colpevole per i fatti di via Fauro e, viceversa, certamente colpevole per i restanti reati. A tale ultimo proposito evidenzia la difesa



ricorrente la illogicità di considerare certa la non riferibilità all'imputato della fornitura dell'esplosivo utilizzato per il primo attentato, quello di via Fauro a Roma, appunto, e la certezza della condotta contestata per gli altri.

Ebben, su ognuno degli esposti profili le sentenze di merito offrono una motivazione esaustiva, logica e coerente. Sulla affidabilità di Spatuzza Gaspare i giudici territoriali lungamente argomentano, valorizzando a tal fine, preliminarmente, l'autoaccusa del collaboratore di giustizia in ordine all'odiosa strage di via D'Amelio, per la quale non era neppure indiziato e per la quale si erano ormai definiti accertamenti rivelatisi fallaci; nel merito hanno poi evidenziato i giudicanti, da una parte, la notevole ricchezza del racconto, descrittivo di ogni aspetto della vicenda: il recupero degli ordigni, il loro trasporto, la lavorazione, le persone coinvolte ed incontrate e, dall'altra, la mancanza di motivi e ragioni di inimicizia tra il collaboratore e l'accusato, la circostanza che il Lo Nigro è stato condannato come concorrente nelle stragi, il vincolo di stretta parentela tra il Lo Nigro medesimo e l'imputato, la dimestichezza sia del Lo Nigro che del cugino D'Amato con i luoghi di rinvenimento degli ordigni, con l'utilizzo di natanti e con la pratica della pesca professionale.

Quanto, invece, al riscontro delle dichiarazioni accusatorie individuato dai giudici di merito in quelle, *de relato*, attribuite al collaboratore di giustizia Romeo, il quale ha riferito di quanto gli aveva raccontato il Lo Nigro in ordine alla fornitura dell'esplosivo utilizzato nelle stragi da parte di un suo cugino, nessun rilievo ha la circostanza, valorizzata dalla difesa, relativa ai tempi di detenzione in carcere del dichiarante, mentre va sottolineata la puntuale valutazione di tale fonte di prova da parte del giudice di primo grado in ossequio ai principi in materia di recente stabiliti da SS.UU., 20804/2012, rv. 255143.

Anche sull'elemento soggettivo riferibile al prevenuto per i fatti di causa va registrata la congrua motivazione delle sentenze impugnate, là dove, del tutto logicamente, si valorizzano la consistenza della fornitura, la personalità mafiosa dell'interlocutore, la eco delle stragi nel momento in cui venivano commesse, la certa





mafiosità del Lo Nigro, cugino dell'imputato, anch'egli niente affatto estraneo agli ambienti malavitosi (di recente il D'Amato ha dato inizio ad un percorso collaborativo, come notiziato da uno dei suoi difensori nei suoi scritti difensivi) per dedurre, con logico giudizio di merito insindacabile per cassazione, l'inverosimiglianza della tesi difensiva secondo cui la fornitura di esplosivo veniva favorita dal prevenuto nella sicura convinzione che dovesse servire per la pesca di frodo.

E quanto, infine, al preteso contrasto logico tra le ragioni dell'assoluzione dell'imputato dai fatti di via Fauro e la ritenuta colpevolezza, per le specifiche condotte a suo carico riconosciute, per le altre contestazioni, appare utile precisare che il punto dirimente degli opposti giudizi individuato dal giudice di primo grado risulta essere quello dei tempi nei quali sarebbe stato trasportato nella Capitale l'esplosivo poi utilizzato per il primo attentato (quello di Via Fauro appunto). Il giudicante ha infatti ricostruito con lodevole precisione tempi e modalità di tale trasporto, avvenuto in un'epoca, il 1992, nella quale la mafia siciliana non si era ancora macchiata delle stragi di Capaci e di via D'Amelio ed in cui non risultava ancora provato l'interessamento di Spatuzza, il quale si rivolse al Lo Nigro e coinvolse il cugino di questi, l'imputato, soltanto nel 1993; di qui il dubbio giustificativo dell'assoluzione, sia in ordine all'elemento psicologico del reato, sia in ordine a quello oggettivo, dubbio peraltro inidoneo a porre nell'incertezza il coinvolgimento del prevenuto, quale fornitore dell'esplosivo, e la sua consapevolezza dell'utilizzo di esso in tutte le altre condotte, considerato altresì che ritengono i giudici di merito motivatamente provato che anche l'esplosivo utilizzato in via Fauro provenisse dal mare antistante il piccolo porto di Porticello.

Nessun dubbio può infine ragionevolmente nutrirsi in ordine all'origine dell'esplosivo, alla sua natura e qualità, dati questi, come opportunamente evidenziato nelle due pronunce di merito, accertati nelle sentenze che hanno dovuto occuparsi delle stragi oggetto del presente giudizio, confermati da esiti di analisi tecnico-scientifiche e suffragati, infine, dalla relazione del Comando Militare Marittimo di Augusta, che ha confermato, come riportato nella sentenza di



primo grado, il ritrovamento nell'area detta di esplosivo bellico con ordigni contenenti anche oltre 200 kg. di tritolo, come è noto materiale non in commercio.

Palese, in conclusione, la natura di merito delle eccezioni difensive, alle quali il ricorrente giustappone la denuncia relativa alla violazione delle regole di valutazione della prova, denuncia anch'essa infondata giacchè correttamente indicati dalla corte di merito le fonti di prova ed altrettanto correttamente loro assegnato il peso probatorio logicamente desumibile.

Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. Statuizioni civili come da dispositivo.

**P. T. M.**

la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle pp.cc. che liquida come segue: per le parti civili assistite dall'avv. Danilo Ammannato, in complessivi euro 10.000,00 oltre accessori di legge; per le parti civili assistite dall'avv. Mario Ferrara, in complessivi euro 8.000,00 oltre accessori di legge; per le parti civili assistite dall'avvocatura generale dello Stato, in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge; per la parte civile Regione Toscana, assistite dall'avvocatura regionale, in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge; per la parte civile Siliani Paolo, assistito dall'avv. Roberto d'Ippolito, in complessivi euro 5.000,00.

Così deciso in Roma, addì 18 gennaio 2016

Il cons. est.

Il Presidente

